



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 13, riunita in udienza il 18/02/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:

CELENTANO ROBERTO, Giudice monocratico

in data 18/02/2026 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 4856/2025 depositato il 22/10/2025

proposto da

Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1

Difeso da

Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1

ed elettivamente domiciliato presso Email_1

contro

Comune di Camerota - Piazza San Vincenzo 1 84040 Camerota SA

elettivamente domiciliato presso Email_2

So.g.e.t. Societa' Di Gestione Entrate E Tributi Societa' Per Azi Oni - 01807790686

Difeso da

Difensore_1 - CF_Difensore_1

ed elettivamente domiciliato presso Email_3

Avente ad oggetto l'impugnazione di:

- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 406459250001328958 IMU 2020

a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 672/2026 depositato il

19/02/2026

Richieste delle parti:

(Come in atti)

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso telematico depositato il 22.10.2025, il ricorrente Avv. Ricorrente_1 rappresentato e difeso da sè stesso, come in atti, proponeva gravame innanzi l'intestata Corte di Giustizia, avverso l'avviso di accertamento IMU 2020 n. 406459250001328958 del 10.06.2025, dell'importo di €. 1.431,00, emesso dalla So.g.e.t. S.p.A. per conto del Comune di Camerota, deducendo la nullità dello stesso per inesistenza della soggettività passiva al tributo in capo al ricorrente (I), esenzione per abitazione principale (II), violazione del D. Lgs. n. 165/2001 (III), parziale avvenuto pagamento dell'imposta (IV) e concludeva per dichiarare nullo l'atto accertativo.

Si costituiva in giudizio la società So.g.e.t. S.p.A., nella qualità di concessionario del servizio di Riscossione del Comune di Camerota, che in via preliminare eccepiva la legittimazione all'emissione di avvisi di accertamento per conto del Comune di Camerota, l'onere del contribuente che invoca una situazione diversa da quella risultante dai dati catastali fornirne la prova dell'assenza di soggettività passiva, l'omessa prova dell'utilizzo dell'immobile per abitazione principale e concludeva per il rigetto.

Con memoria difensiva il ricorrente ribadiva di essere nudo proprietario al 50%, unitamente al germano dei beni accertati e depositava visure catastali a comprova.

La controversia, veniva quindi sottoposta all'esame di questa Corte, in composizione monocratica, all'udienza pubblica del 18 febbraio 2026, nel corso della quale, sulla scorta degli atti e dei documenti legittimamente prodotti, sentite le parti presenti, decideva come da dispositivo.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso in esame e' fondato e va accolto alla stregua delle seguenti motivazioni ed argomentazioni.

In via preliminare va disattesa l'eccezione di carenza di potere della So.g.e.t. S.p.A. in virtù della pendenza di un giudizio dinanzi al TAR Campania avverso la delibera di "proroga tecnica" della convenzione, asseritamente scaduta il 20.06.2025; ed invero la Soget innanzitutto agisce per un credito afferente l'IMU 2020 e dunque il credito richiesto è ricompreso nel contratto di affidamento in costanza di validità, con il relativo diritto per la Soget Spa di continuare la procedura riscossiva, anche oltre la scadenza contrattuale; inoltre per effetto della sospensione dei termini di notifica delle cartelle di pagamento di cui al D.L. n.18/20, n.41/21 e n. 99/21 la scadenza del contratto di riscossione coattiva veniva prorogata ai sensi dell'art. 106, comma 11, D.Lgs. n. 50/2016 che prevede che la durata del contratto può essere modificata esclusivamente per i contratti in corso di esecuzione se è prevista nel bando limitatamente al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. Pertanto per la Soget Spa i titoli esecutivi posti in essere in precedenza e che costituiscono l'inizio dell'iter procedurale che la stessa sta portando a termine. Aggiungasi ancora che la convenzione è stata prorogata sia ex lege in virtù dell'art. 68 del DL 17 marzo 2020 n. 18 sia in virtù di "proroghe tecniche" e che il recupero effettuato dalla Soget Spa è afferente a Tarsu 2020, ricompresa nel contratto di affidamento in costanza di validità, e la stessa era tenuto sulla scorta del contratto ad utilizzare anche dopo la scadenza dell'appalto relativamente agli atti regolarmente notificati nel periodo di gestione.

Va, a tal fine, evidenziato ancora che con il contratto di concessione il Comune di Camerota ha affidato alla Soget Spa anche la riscossione coattiva dei crediti riscossione che l'articolo 68 inibisce per la durata complessiva di giorni 542 e non anche l'attività accertativa propedeutica al ciclo di recupero coattivo disciplinata, invece, dall'articolo 67.

I In ossequio al principio della ragione piu' liquida, la controversia puo' essere decisa sulla base delle sole questioni relative all'alegittimazione passiva del ricorrente per gli immobili accertati, in deroga all'ordinario dovere di vagliare tutti i motivi e le domande proposte, senza che cio' pregiudichi l'effettivita' della tutela giudiziale, in ossequio dei principi del giusto processo e di celerita' dello stesso, in quanto per il provvedimento gravato, la sola censura relativa all'assenza di soggettività passiva, è idonea, di per se' a sostenerne ed a comprovarne la legittimità sulla base di tale solo rilievo, con assorbimento di tutte le altre censure dedotte, in quanto l'applicazione di detto principio implica la perdita di interesse della parte all'esame della validità delle altre eccezioni.

A tal fine va evidenziato che parte ricorrente, nell'anno d'imposta 2020, era nudo proprietario, in ragione del 50% col germano Cusati René, degli immobili accertati, come evidenziato dall'atto di donazione e dalle visure catastali, documentazione versata in atti e non contestata dalla resistente. Nell'ipotesi di concomitanza di nuda proprietà e usufrutto, obbligato al pagamento dell'imposta è esclusivamente l'usufruttuario in quanto titolare del diritto reale di utilizzare l'immobile; conseguentemente nessuna imposta spetta al nudo proprietario che non è tenuto nemmeno a dichiarare l'immobile ai fini IMU. La legge stabilisce che il soggetto passivo dell'imposta è il possessore *"a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie"*, risultando l'usufruttuario tenuto a pagare l'IMU.

Tutte le questioni teste' vagliate, esauriscono la vicenda sottoposta all'esame di questa Corte, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti e gli argomenti di doglianza non esaminati espressamente sono stati ritenuti dalla Corte inammissibili e/o non rilevanti ai fini della decisione e, comunque, inidonei a supportare una conclusione di segno diverso.

Spese di giudizio

Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

la Corte, in composizione monocratica, accoglie il ricorso, e per l'effetto annulla l'impugnato avviso di accertamento; condanna la resistente SOGET SpA al pagamento delle spese del presente giudizio, in favore del ricorrente, liquidate in euro 200,00, oltre accessori, se dovuti per legge.

Così' deciso in Salerno, nella camera di consiglio del 18 febbraio 2026.

il Giudice monocratico

Dott. Roberto Celentano